

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Gabriele MELOGLI	Presidente f.f.
- Avv. Ettore ATZORI	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Giovanni ARENA	“
- Avv. Ermanno BALDASSARRE	“
- Avv. Giampaolo BRIENZA	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Daniela GIRAUDO	“
- Avv. Francesco GRECO	“
- Avv. Maurizio MAGNANO DI SAN LIO	“
- Avv. Piero MELANI GRAVERINI	“
- Avv. Francesco NAPOLI	“
- Avv. Giovanna OLLA'	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Alessandro PATELLI	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Carolina Rita SCARANO	“
- Avv. Carla SECCHIERI	“
- Avv. Isabella Mara STOPPANI	“
- Avv. Emmanuele VIRGINTINO	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci ha emesso la seguente

SENTENZA

Sul ricorso presentato dall'Avv. [REDACTED] avverso la decisione in data 26 ottobre 2016, depositata il 24 novembre 2016, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense presso l'Ordine degli Avvocati di L'Aquila ha comminato a suo carico la sanzione disciplinare aggravata della sospensione dall'esercizio della professione della misura di mesi 2 (due) per la violazione degli artt. 52 co. I° e 63 co. II° in relazione all'art. 9 del vigente Codice Deontologico Forense;

Il ricorrente, Avv. ██████████ non è comparso;
Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti, regolarmente citato, nessuno è presente;
Per il Consiglio Distrettuale di Disciplina de L'Aquila, regolarmente citato, nessuno è presente;
Udita la relazione del Consigliere Avv. Piero Melani Graverini;
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

FATTO

In data 13 maggio 2015 veniva depositato presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo un esposto nei confronti dell'Avv. ██████████ da parte del Sig. ██████████, in cui lo stesso lamentava di aver ricevuto da parte del professionista messaggi telefonici contenenti ingiurie, le cui trascrizioni allegava all'esposto.

L'Avv. ██████████ deduceva, a propria discolpa, di essere stato indotto a tale comportamento dagli atteggiamenti provocatori del Sig. ██████████.

La Sezione competente del Consiglio Distrettuale di Disciplina approvava il capo di imputazione nei confronti dell'Avv. ██████████ e deliberava di procedere con la citazione a giudizio disponendo che ne venisse data comunicazione all'incolpato ed al P.M. presso il Tribunale di L'Aquila.

Il Presidente del Consiglio Distrettuale di Disciplina disponeva per il dibattimento e fissava la data del 26 ottobre 2016 davanti alla Sezione designata per l'istruttoria.

A detta udienza l'incolpato rimaneva contumace ed era assente anche il P.M. benché regolarmente citati.

La Sezione procedeva con l'istruttoria e ritenuta sussistente la violazione applicava all'Avv. ██████████ la citata sanzione.

In data 24 novembre 2016 veniva depositata la decisione, la quale veniva notificata all'incolpato il successivo 2 dicembre 2016.

L'Avv. ██████████, in proprio, impugnava la decisione depositando in data 4 dicembre 2016 ricorso al C.N.F. chiedendo:

- in via preliminare, dichiarazione di nullità da parte del C.N.F. della decisione impugnata per violazione dell'art. 26 co. II° del Regolamento C.N.F. n. 2 del 21 febbraio 2014;
- nel merito ed in via principale, assoluzione dall'illecito disciplinare di cui all'art. 52 del Codice Deontologico Forense perché il fatto non sussiste;
- sempre nel merito: assoluzione dall'illecito disciplinare di cui all'art. 63 del Codice Deontologico Forense stante la sussistenza dell'esimente della provocazione e della ritorsione;

- in via subordinata: la sostituzione della sanzione disciplinare inflitta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di L'Aquila con una sanzione meno afflittiva.

Tali richieste venivano sorrette dai seguenti motivi:

1) nullità della decisione impugnata a causa della mancata indicazione, nella parte dispositiva della stessa, del termine per proporre impugnazione al C.N.F. andando a violare quanto previsto dall'art. 26 co. II° del Regolamento C.N.F. n. 2 del 2014;

2) inidoneità della condotta contestata ad integrare la fattispecie disciplinare di cui all'art. 52 del Codice Deontologico Forense poiché la norma nel vietare l'uso di espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti di magistrati, controparti o terzi, fa esclusivamente riferimento alle espressioni utilizzate negli "*scritti in giudizio*" o "*nell'esercizio dell'attività professionale*", con la conseguenza che il caso di specie non rientra in dette previsioni;

3) applicabilità dell'esimente della provocazione in relazione all'illecito disciplinare di cui all'art. 63 co. II° C.D.F. in quanto la condotta tenuta è frutto di un clima di accesa conflittualità e, inoltre, detta esimente sarebbe applicabile in quanto non esclusa dalla norma;

4) attenuazione della sanzione poiché i messaggi incriminati sono solo due, mentre gli altri sono connotati da cortesia formale e, inoltre, a tale conclusione si può arrivare per la sporadicità ed occasionalità dei messaggi, unitamente all'insussistenza dell'illecito ex art. 52 C.D.F., nonché della sopracitata scriminante in relazione all'art. 63 C.D.F.;

DIRITTO

Con riferimento al primo motivo di ricorso preme evidenziare come vi sia un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui "*l'omessa indicazione, nella decisione disciplinare adottata dal Consiglio territoriale, circa le modalità e la tempistica per la presentazione dell'impugnazione non è causa di nullità [...] giacché la particolare qualifica professionale dell'incolpato esclude ogni incertezza in merito*" (cit. Cass., Sez. Un., sent. 23 luglio 2018, n. 19526; in tal senso si veda anche, tra le tante: C.N.F., sent. 21 giugno 2018, n. 72; C.N.F., sent. 11 novembre 2017, n. 167).

Con il secondo motivo l'Avv. ██████████ sostiene che gli sms incriminati non appartengano alla categoria degli "*scritti in giudizio*" e che gli stessi non siano stati inviati "*nell'esercizio dell'attività professionale*", con conseguente insussistenza della contestata violazione dell'art. 52 del C.D.F.

Pacifico è come il caso di specie non rientri negli "*scritti in giudizio*".

Necessario è, invece, verificare se l'invio dei messaggi sia avvenuto "*nell'esercizio dell'attività professionale*".

Secondo la giurisprudenza il riferimento alla “*attività professionale*” è da interpretarsi in senso molto lato, ricomprendendovi anche le condotte poste in essere al di fuori dello svolgimento, in senso stretto, delle funzioni legali.

Infatti, è la stessa Suprema Corte ad affermare come “*l’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive*” (cit. Cass., Sez. Un., sent. 31 maggio 2016, n. 11370).

Nello stesso senso si è espresso il C.N.F. il quale ha sostenuto che “*l’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 5 c.d.f., ora 9 ncdf) e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 20 c.d.f., ora 52 ncdf)*” (cit. C.N.F., sent. 30 dicembre 2013, n. 227; si vedano anche, tra le altre: C.N.F., sent. 10 luglio 2017, n. 84; C.N.F., sent. 2 maggio 2016, n. 107).

Questi insegnamenti non possono che essere fatti propri dal Collegio ed applicati nel caso di specie, ove, peraltro, i messaggi incriminati si collocano all’interno di una conversazione di natura professionale. Infatti, la conversazione scaturiva dalla richiesta da parte dell’odierno ricorrente, prima tramite lettera raccomandata, poi tramite messaggio, alla controparte, Sig. [REDACTED], del pagamento di una somma di danaro a favore della propria assistita. In questo ambito, dopo aver ricevuto una risposta negativa rispetto alle proprie aspettative, l’Avv. [REDACTED] scriveva i messaggi incriminati.

In conseguenza di quanto sopra è da ritenersi correttamente applicato l’art. 52 co. I° C.D.F. Il ricorrente fonda la propria impugnazione su un terzo motivo relativo, come visto, all’applicabilità dell’esimente della provocazione in relazione all’illecito disciplinare di cui all’art. 63 co. II° C.D.F.

Argomenta lo stesso sulla base del clima di accesa conflittualità nell’ambito in cui si è realizzata la condotta incriminata e sul fatto che nell’art. 63 C.D.F. diversamente rispetto all’art. 52 C.D.F., non vi è una previsione di esclusione dell’esimente fatta valere.

A questo Collegio preme innanzitutto evidenziare come un qualsiasi avvocato non debba farsi coinvolgere personalmente ed emotivamente nelle varie pratiche trattate, bensì debba tenere un atteggiamento distaccato, così da evitare, come successo nel caso di specie, comportamenti che possono essere tipici del solo rapporto tra le parti. Di conseguenza il clima di accesa conflittualità non può dirsi rilevante, dovendo il professionista rimanerne estraneo. Al contempo l’esimente della provocazione non è applicabile in quanto, diversamente da ciò che è stato sostenuto dall’odierno ricorrente, tale elemento può rilevare solo ai fini della determinazione della sanzione; infatti, secondo la giurisprudenza del C.N.F. “*la rilevanza*

deontologica dell'illecito disciplinare non è esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d'ira o d'agitazione che da questa dovesse derivare, che -al più- rileva ai soli fini della determinazione della sanzione" (cit. C.N.F., sent. 3 luglio 2017, n. 77; nello stesso senso: C.N.F., sent. 25 luglio 2016, n. 221; C.N.F., sent. 16 aprile 2014, n. 64 che afferma come *"la provocazione non vale come esimente, ma può solo essere considerata come possibile attenuante ai fini della riduzione della sanzione"*).

Per tali motivi il Collegio ritiene che correttamente sia stato applicato l'art. 63 co. II° C.D.F. Il ricorso, infine, si fonda su un quarto motivo, subordinato ai precedenti, relativo all'eccessività della sanzione inflitta, poiché, ad avviso del ricorrente, i messaggi erano tutti connotati da inappuntabile cortesia formale ad eccezione dei due incriminati che si collocano in un contesto di occasionalità e sporadicità.

Da tutto ciò, unitamente agli altri motivi presentati, l'Avv. [REDACTED] rileva come il C.D.D. avesse dovuto irrogare una sanzione attenuata.

Come visto, i principi stabiliti negli artt. 52 e 63 C.D.F. sono stati correttamente adottati e la sanzione irrogata deve ritenersi congrua alla luce degli stessi criteri che il C.D.D. ha applicato. I fatti sono stati correttamente qualificati come gravi poiché non è tollerabile il comportamento ingiurioso tenuto dal ricorrente, il quale ha posto in essere la medesima condotta per due volte, in giorni diversi benché ravvicinati.

Di conseguenza, correttamente il C.D.D. ha ritenuto, in forza dell'art. 22 co. II° lett. b) C.D.F., di dover applicare la sanzione aggravata della sospensione rispetto a quella editale della censura e dell'avvertimento previste rispettivamente dagli artt. 52 e 63 C.D.F.

In merito alla determinazione della pena, alla luce di quanto disposto dall'art. 21 C.D.F., *"la sanzione è determinata sulla base dei fatti complessivamente valutati, e non già per effetto di un computo meramente matematico ovvero in base ai principi codicistici in tema di concorso di reati [...] Va pertanto escluso l'obbligo del Consiglio Territoriale di collegare le violazioni deontologiche a singole pene, dovendosi invece determinare la sanzione e la sua misura nel complesso idonea in base alla valutazione complessiva dei fatti, dei comportamenti, delle qualità e soprattutto del disvalore che gli stessi comportamenti determinano nella classe forense"* (cit. C.N.F., sent. 2 maggio 2016 n. 102); inoltre, la sanzione adeguata da infliggere all'incolpato, alla luce del principio ex art. 21 C.D.F., non potrà che essere *"l'unica nell'ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere"* e tale sanzione è *"il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato"* (cit. Cass., Sez. Un., sent. 4 luglio 2018, n. 17534).

Nel caso di specie si ha la violazione di una pluralità di norme deontologiche e la valutazione operata dal C.D.D. non può che essere confermata.

Per quanto sopra esposto il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37,

il Consiglio Nazionale Forense, riunito in camera di consiglio, rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 11 luglio 2019;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Ettore Atzori

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Gabriele Melogli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 13 luglio 2020.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria